

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli di alluminio di spessore uguale o superiore a 0,007 mm ma inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, anche goffrati, in rotoli leggeri di peso inferiore o uguale a 10 kg, attualmente classificabili ai codici NC ex 7607 11 11 e ex 7607 19 10 (codici TARIC 7607 11 11 10 e 7607 19 10 10) originari della Repubblica popolare cinese.

2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti di cui al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Impresa	Dazio (%)	Codice addizionale TARIC
CeDo Shanghai Co. Ltd.	16,3 %	B299
Ningbo Times Co. Ltd.	15,5 %	B300
Ningbo Favoured Commodity Co. Ltd.	13,0 %	B301
Able Imballaggio Co.,Ltd	15,5 %	B302
Guangzhou Chuanlong Aluminium Foil Product Co.,Ltd	15,5 %	B303
Ningbo Ashburn Aluminium Foil Products Co.,Ltd	15,5 %	B304
Shanghai Blue Diamond Aluminium Foil Manufacturing Co.,Ltd	15,5 %	B305
Weifang Quanxin Aluminium Foil Co.,Ltd	15,5 %	B306
Zhengzhou Zhuoshi Tech Co. Ltd	15,5 %	B307
Zhuozhou Haoyuan Foil Industry Co.,Ltd	15,5 %	B308
Zibo Hengzhou Alluminium Plastic Packing Material Co.,Ltd	15,5 %	B309
Yuyao Caelurn Aluminium Foil Product Co.,Ltd	15,5 %	B310
Tutte le altre società	35,4 %	B999

3. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

4. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla

Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. In conformità dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono presentare le loro osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

